

e contro

[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati in [REDACTED] via [REDACTED]
presso lo studio dell'avv. [REDACTED] e rappresentati e difesi dell'avv. [REDACTED] di
[REDACTED] per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.-

CONVENUTI

e contro

[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: Domanda di accertamento devoluzione eredità in base a testamento 16.6.1975
e conseguente revoca testamento 30.10.1974; domanda di riduzione .

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra
costituiti, concludevano come da fogli allegati.

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

- 1) Dichiararsi che l'eredità di [REDACTED], nato ad [REDACTED] il [REDACTED] deceduto a [REDACTED] [REDACTED] si è devoluta in forza del testamento olografo del 16 giugno 1975, prodotto in copia da parte attrice come doc. 3;
- 2) Dichiararsi conseguentemente che l'asse ereditario si è devoluto in parti uguali alle figlie del de cuius [REDACTED] e [REDACTED] con usufrutto in favore della moglie [REDACTED] gravante su tutti i beni fatta eccezione che per gli immobili siti in [REDACTED] e cui quote indivise già di proprietà del defunto si sono devolute in piena proprietà alle figlie;
- 3) Dichiararsi che la totalità delle disposizioni del testamento olografo del 30/10/1974 pubblicato con atto Notaio [REDACTED] in data 1/2/2001 n. 77557/15765 sono state annullate ai sensi dell'art. 682 c.c. dalle disposizioni del sopra citato testamento olografo del 16/6/1975;
- 4) In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al punto 2, dichiararsi che la signora [REDACTED] non divenne titolare di alcuna quota di comproprietà degli immobili in [REDACTED] indicati come cespite 2 nella dichiarazione di successione in morte di [REDACTED] presentata il 25/7/1997 all'Ufficio del Registro di [REDACTED] e prodotta da parte attrice come doc. 1 e che le ragioni di comproprietà di detti immobili spettanti al de cuius per quota indivisa di 12/30, si sono devolute quanto a 6/30 a [REDACTED] e quanto a 6/30 a [REDACTED]

conseguente ordinandosi al Conservatore dei Registri Immobiliari di

██████████ di trascrivere la sentenza;

- 5) Dichiararsi l'obbligo della signora ██████████ quale erede della signora ██████████ di versare alla signora ██████████ la metà di quanto ad essa ██████████ pagato dagli acquirenti dell'immobile in ██████████ costituente il cespite n. 1 della citata dichiarazione di successione, venduto il 31/10/1997 dalla ██████████ e dagli altri comproprietari, somma da accertarsi con separato giudizio in caso di contestazione;
- 6) Respingersi integralmente le domande della signora ██████████ in proprio e quale erede di ██████████ e in subordine, per la dene-gata ipotesi in cui si ritenga che l'eredità di ██████████ si sia de-
voluta in forza del testamento olografo 30/10/1974, pubblicato nel
2001, dichiararsi che esso integra violazione di legittima in danno della
pretermessa figlia ██████████ dandosi peraltro atto che
nell'ambito della successione legittima con riferimento alla quale
l'eredità è stata prima d'ora attribuita, l'attrice ha ricevuto beni sufficienti
a reintegrarla della relativa quota e null'altro chiede in tal caso, ma
nulla dovrà essere per il medesimo motivo chiamata a restituire;
- 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre alla maggiorazione previ-
denziale e all'IVA.

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA [REDACTED], IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITA' DI EREDE DELLA CONVENUTA SIG.RA [REDACTED].

Voglia Codesto Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione (anche istruttoria) disattesa e respinta, ribadendo la richiesta delle prove tutte articolate nella memoria istruttoria ex art.184 cpc datata 9/10/02 alle quali non si intende rinunciare, accogliere le seguenti

conclusioni

1) Rigettare le domande tutte proposte dall'attrice, per i motivi esposti negli atti di causa.

2) Ricostituire l'asse ereditario del sig. [REDACTED] mediante le azioni di riduzione e collazione di beni assegnati alla sig.ra [REDACTED]

3) Ordinare alla sig.ra [REDACTED] di conferire nell'asse ereditario quelle donazioni ricevute in vita dal padre, nonché di tutte quelle somme di danaro che avrebbe percepito in esecuzione delle disposizioni sulla successione legittima, con interessi legali e rivalutazione.

4) Ordinare alla sig.ra [REDACTED] di conferire nell'asse ereditario il controvalore delle azioni ed obbligazioni depositate presso il conto deposito dell'Agenzia di [REDACTED] del [REDACTED] con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

COPIA

5) Accertare e dichiarare che il diritto della convenuta ~~██████████~~ in proprio e nella sua qualita' di erede della sig.ra ~~██████████~~, all'assegnazione delle quote ereditarie di sua spettanza per disposizioni testamentarie o per disposizioni di legge, previa ricostituzione dell'asse ereditario del sig. ~~██████████~~

6) Attribuire a ~~██████████~~, in proprio e nella sua qualita' di erede di ~~██████████~~, le quote ereditarie, per disposizioni testamentarie o di legge, che saranno determinate a mezzo nominanda C.T.U., detraendo quanto gia' dalle stesse introitato e con l'aggiunta di quanto dalle stesse pagato in ottemperanza alla espletata successione legittima.

7) Disporre la divisione dei beni caduti in successione, ove possibile, procedendo alla relativa assegnazione.

8) Maggiorare le richieste tutte di rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.

9) Adottare ogni consequenziale provvedimento in ordine alle statuizioni relative all'emenanda sentenza.

10) Col favore delle competenze legali tutte del giudizio, ivi comprese spese straordinarie, C.I. ed I.V.A..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio

[REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] esponendo che:

-in data 14.2.1977 decedeva a [REDACTED], padre dell'attrice, mentre la dichiarazione di successione veniva presentata dalla moglie [REDACTED] e dalle due figlie del de cuius sul presupposto della devoluzione per legge dell'eredità;

-lo scorso anno apprendeva dalla zia [REDACTED], sorella di [REDACTED], che esistevano due testamenti olografi di quest'ultimo e che essa ne era venuta a conoscenza essendogliene state inviate le fotocopie da [REDACTED]

-il primo testamento, datato 30.10.74 prevedeva che tutti i beni del testatore fossero lasciati a sua sorella [REDACTED] e ai suoi fratelli [REDACTED] e [REDACTED] eccezion fatta per una quota di comproprietà di un immobile in [REDACTED] lasciata alla figlia [REDACTED], il secondo, datato 16.6.1975, prevedeva che tutti i beni fossero lasciati alle figlie [REDACTED] e [REDACTED], con l'usufrutto alla moglie [REDACTED], con l'eccezione delle quote di comproprietà di immobili in [REDACTED], già gravate di usufrutto in favore di altri parenti;

[REDACTED] rifiutava di concordare qualsivoglia sistemazione patrimoniale dell'eredità secondo le disposizioni del testamento 16.6.75, chiaramente in revoca del primo testamento;

-in data 2.2.2001 il notaio [REDACTED] di [REDACTED] su istanza di un cugino dell'attrice, [REDACTED], uno dei due figli di [REDACTED] (fratello del testatore) pubblicava il testamento olografo del 30.10.1974;

-del testamento più recente non veniva reperito l'originale, andato smarrito, e non si procedeva pertanto alla sua pubblicazione;

-l'asse ereditario di [REDACTED] risultava dalla dichiarazione di successione e, dato il tempo ormai trascorso, tutti i cespiti erano stati venduti, ad eccezione degli immobili in [REDACTED] ancora intestati secondo le risultanze della successione legittima.

Ciò premesso, chiedeva dichiararsi che l'eredità di [REDACTED] si era devoluta in forza del testamento olografo del 16.6.1975, prodotto in copia dall'attrice; che pertanto l'asse ereditario si era devoluto in parti uguali alle figlie del de cuius [REDACTED]

e [redacted], con usufrutto in favore della moglie [redacted] gravante su tutti i beni con l'eccezione degli immobili di [redacted], che la totalità delle disposizioni del testamento olografo 30.10.1974 erano state annullate ex art. 682 c.c. dalle disposizioni del testamento 16.6.1975; conseguentemente, dichiararsi che [redacted] non è titolare di alcuna quota di comproprietà degli immobili in [redacted] e che le ragioni di comproprietà di detti immobili spettanti al de cuius per quota indivisa di 12/30 si sono devolute quanto a 6/30 a [redacted] e quanto a 6/30 a [redacted], dichiararsi l'obbligo di [redacted] di versare all'attrice la metà di quanto ad essa pagato dagli acquirenti dell'immobile di [redacted] (n. 1 della dich.ne di successione), venduto il 31.10.97, somma da accertarsi in separato giudizio in caso di contestazione.

Si costituivano in giudizio i convenuti.

In particolare, [redacted] e [redacted] contestavano la ricostruzione offerta dall'attrice, precisando che nel primo testamento del 30.10.74 il testatore affermava che *"...La quota di legittima dovuta a mia figlia [redacted] è stata già ampiamente soddisfatta da tutto quanto ho notoriamente fatto per lei fino ad alcuni mesi fa"* e che la stessa attrice, ben a conoscenza di tale disposizione l'aveva ignorata per invocare le norme sulla successione legittima; aggiungevano che la stessa attrice, all'apertura della successione del padre, in via esclusiva, aveva disposto interamente del controvalore della quota parte di titoli ed obbligazioni acquistati mediante un fondo comune, costituito dal de cuius e dal di lui fratello [redacted], depositati presso l'agenzia di [redacted] del [redacted] nel conto "DT Custodia 23633" cointestato ad entrambi e collegato al c/c n. [redacted] senza peraltro aver reso alcun conto alle convenute; che inoltre l'attrice non aveva menzionato il fatto di aver definito in data 2.10.87 con le convenute le sue pretese relative a due beni immobili caduti in successione siti in [redacted] e [redacted].

Precisavano ancora che, nel caso di validità ed efficacia di uno dei due testamenti, la sig.ra [redacted] nella sua qualità di coniuge ed erede del de cuius era comunque stata lesa nel suo diritto di legittimario ex art. 542 c.c. (1/4 del patrimonio) e dunque proponeva domanda riconvenzionale in tal senso.

Il secondo testamento non era del tutto incompatibile con il primo e dunque la postilla sopra menzionata restava valida ed efficace, con la conseguenza che nulla spettava ormai all'attrice.

Tenuto conto di quanto ricevuto dall'attrice in vita dal testatore chiedevano di ricostituirsi l'asse ereditario di [REDACTED] mediante le azioni di riduzione e collazione di beni assegnati all'attrice con ordine alla stessa di conferire nell'asse ereditario le donazioni ricevute in vita dal padre nonché il controvalore delle azioni e obbligazioni, sopra menzionate, e delle somme percepite a titolo di successione legittima e procedersi quindi alla conseguente divisione.

Gli altri convenuti- [REDACTED] e [REDACTED] rappresentavano che il loro unico interesse era quello di veder rispettata la volontà del testatore e pertanto si rimettevano sul punto alla decisione del Tribunale.

In sede di memoria ex art. 183 V comma c.p.c. l'attrice precisava le proprie domande chiedendo, in via subordinata, nell'ipotesi di devoluzione dell'eredità secondo il primo testamento 30.10.74, di dichiararsi la violazione di legittima in suo danno dandosi comunque atto di aver ricevuto, nell'ambito della successione legittima, beni sufficienti a reintegrarla della relativa quota senza null'altro pretendere in tal caso, ma senza dover nulla dare o restituire a tale titolo.

Concessi, quindi, i termini per le deduzioni istruttorie, con ordinanza in data 17.12.02 il Giudice istruttore respingeva le richieste istruttorie formulate dalle convenute e rinviava per la precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione.

Precisate le conclusioni, all'udienza in data 3.7.03 il Giudice assegnava alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi e rimetteva al Collegio per la decisione.

Nelle more, con atto notificato in data 2.10.03 il procuratore delle convenute notificava alle altre parti l'intervenuto decesso (in data 17.7.03) di [REDACTED] e con ordinanza in data 8.10.03 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.

Riassunta dall'attrice la causa con ricorso in data 28.10.03, il Giudice fissava l'udienza del 15.01.04 per la prosecuzione del giudizio.

Fissata nuovamente udienza per la precisazione della conclusioni, in data 13.05.04 le parti precisavano le rispettive conclusioni e l'attrice deferiva altresì giuramento decisorio.

Il Giudice, assegnati i termini di legge per gli scritti difensivi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

Con ordinanza collegiale in data 28.09.2004 il Tribunale ammetteva il giuramento decisorio deferito dall'attrice a [REDACTED] e [REDACTED] sul capitolo n. 3 e rimetteva la causa sul ruolo per l'incombente. Prestato il giuramento all'udienza in data 9.12.2004, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.05 ove, espletato l'incombente, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia ha ad oggetto innanzitutto la questione del rapporto tra i due testamenti in atti.

Il primo, in data 30 ottobre 1974 e pubblicato in data 1 febbraio 2001, con il quale il testatore [REDACTED] dispone di tutti i propri beni mobili ed immobili, ad eccezione della villetta di [REDACTED] in favore della sorella [REDACTED] e dei fratelli [REDACTED] in quote uguali; il secondo, in copia, in data 16 giugno 1975, con il quale il testatore nomina eredi, in parti uguali, di tutti i propri beni le due figlie [REDACTED] lasciando alla moglie l'usufrutto.

Ora, non vi è alcun dubbio che il secondo testamento, posteriore, pur non contenendo una revoca espressa, costituisce certamente revoca delle precedenti disposizioni testamentarie, atteso che, a fronte della nomina quali eredi dei fratelli del de cuius, vengono invece designate eredi le due figlie. Neppure può ritenersi una certa qual compatibilità tra i due testamenti, sulla base della frase, contenuta nel primo, ove si afferma che *"la quota di legittima dovuta a mia figlia [REDACTED] è stata già ampiamente soddisfatta da tutto quanto ho notoriamente fatto per lei fino ad alcuni mesi fa..."*.

Ricorre tra i due testamenti una evidente incompatibilità oggettiva che rende impossibile una contemporanea esecuzione delle disposizioni.

Ciò detto occorre affrontare l'altro problema relativo alla esistenza in atti della fotocopia del testamento 16 giugno 1975, ma non dell'originale, circostanza che ha reso impossibile la relativa pubblicazione, peraltro non incidente sulla validità ed efficacia del predetto testamento.

Le altre parti non hanno in alcun modo disconosciuto la copia del predetto testamento, mentre l'art. 684 c.c. pone una presunzione di revoca del testamento nel caso di testamento distrutto.

Ricorre nella specie tale ipotesi dovendosi equiparare al testamento distrutto il testamento semplicemente smarrito.

Infatti, secondo costante giurisprudenza, l'irreperibilità del testamento olografo in originale è equiparata alla sua distruzione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 684 c.c., la parte che vi ha interesse ha l'onere di provare che esso esisteva ancora al momento dell'apertura della successione e che la sua irreperibilità non può farsi risalire al testatore, ovvero che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca (Cass. civ. sez. II, 4.12.1998 n. 12290; Cass. 12098/95).

La prestazione del giuramento decisorio deferito a [redacted] e [redacted] dall'attrice ed ammesso sul cap. n. 3 (*"Giuro e giurando affermo che le due fotocopie dei testamenti olografi di cui sopra, tratte dagli originali successivamente alla morte di [redacted], furono recapitate da [redacted] a [redacted]"*), non ha portato a dimostrare che il suddetto testamento esisteva in originale al momento dell'apertura della successione. Infatti, la sig.ra [redacted] [redacted] prestando il giuramento, ha testualmente risposto: *"Giurando dichiaro che non ricordo del testamento di mio fratello; non sapevo nulla ancorché qualcosa sia stato rinvenuto tra le mie carte"*.

Ora, pur tenendo conto di quanto specificamente menzionato a verbale (*"..Il Giudice da atto che la sig.ra [redacted] di anni novanta, con estrema difficoltà ha compreso la formula del capitolo su cui ha prestato giuramento ed ha manifestato per questo motivo incertezze nella risposta..."*), non vi è dubbio che il giuramento prestato, in quanto giuramento "de scientia" e non "de veritate", sia un giuramento semplicemente negativo, con tutte le conseguenze del caso qualora il giurante dichiarasse di ignorare i fatti oggetto del giuramento.

Infatti è pacifico che, mentre nel giuramento "de veritate" la dichiarazione di ignorare i fatti oggetto del giuramento equivale a rifiuto a giurare, nel caso di giuramento de scientia", cioè sulla conoscenza di fatti altrui, la medesima dichiarazione non importa rifiuto a prestare il giuramento ma semplice giuramento in senso negativo, con la conseguenza che la lite va decisa a sfavore del deferente (Cass. civ. 1987/598).

Quanto poi al giuramento reso da [redacted] ("giuro e giurando affermo che effettivamente due fotocopie dei testamenti olografi di mio padre sono state da me recapitate a mia zia [redacted] molti anni dopo la morte di mio padre. Non posso affermare che tali fotocopie siano state tratte dagli originali in quanto le fotocopie le ho rinvenute a casa mia tra le carte di mio padre e conservate da mia madre che si era trasferita a casa mia da alcuni anni"), si può affermare che, da un lato, la convenuta ha giurato su una circostanza del tutto irrilevante ai fini del decidere (e cioè il fatto di aver rinvenuto le fotocopie dei due testamenti), mentre ha reso un giuramento negativo sulla circostanza essenziale e decisiva di aver tratto le fotocopie dagli originali successivamente alla morte del sig. [redacted]

Ne consegue che l'attrice non ha in alcun modo fornito la prova che il testamento risalente all'anno 1975 fosse ancora esistente nell'originale al momento in cui venne fatta la relativa fotocopia, né ha dimostrato che l'originale non fosse andato distrutto o che comunque il testatore non volesse revocarlo. Il mancato reperimento dell'originale del predetto testamento (mentre invece è stato reperito l'originale del precedente testamento datato 1974) rende non superata la presunzione di revoca di cui all'art. 684 c.c..

In conclusione, a seguito della morte del de cuius [redacted] avvenuta in data 14.2.1977, si è aperta la successione testamentaria in forza del testamento 30.10.1974 valido ed efficace; conseguentemente eredi del de cuius dovranno ritenersi la sorella [redacted] ed i convenuti [redacted] e [redacted], quali figli del fratello del de cuius, [redacted] nonché [redacted] e [redacted] quali figli del fratello del de cuius, [redacted]

Restano da esaminare le restanti domande formulate dall'attrice e dalla convenuta [redacted]. Ora, l'attrice ha formulato, in subordine, domanda di accertamento della violazione di legittima essendo stata completamente pretermessa dal testamento 30.10.1974, pubblicato nel 2001, ma ha dato atto (v. conclusioni) che nell'ambito della successione legittima con la quale l'eredità è stata prima d'ora attribuita, ha ricevuto beni sufficienti a reintegrarla della relativa quota e null'altro pertanto chiede a tale titolo.

Peraltro, lo stesso testamento, come sopra detto, contiene la dichiarazione del testatore secondo cui "la quota di legittima dovuta a mia figlia [redacted] stata già ampiamente soddisfatta da tutto quanto ho notoriamente fatto per lei fino ad alcuni mesi fa...".

Quanto alle domande svolte dalla convenuta [redacted] le stesse non possono essere esaminate, sia perché rivolte principalmente nei confronti dell'attrice [redacted] [redacted] anch'essa come detto pretermessa dal testamento 30.10.74, sia soprattutto perché la convenuta non deduce né dimostra quali sarebbero state le donazioni ricevute dall'attrice ed oggetto di collazione, né comprova quanto eventualmente avrebbe già ricevuto l'attrice stessa in forza di successione legittima, tale da ledere la propria quota di legittima. Peraltro, occorre rilevare che, già nel testamento 30.10.1974, lo stesso testatore prevedeva l'attribuzione alla figlia [redacted] della sua quota nella villetta di [redacted] al [redacted], da interpretarsi, nella complessità delle disposizioni testamentarie, come soddisfazione della quota di legittima comunque spettante alla figlia.

Tenuto conto dell'esito della controversia, ritiene il Tribunale che ricorrano giusti motivi per compensare tra l'attrice e la convenuta sorella [redacted] le spese del giudizio, mentre l'attrice, in quanto soccombente, dovrà rimborsare le spese sostenute dagli altri convenuti, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] e [redacted] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta ogni contraria domanda, così provvede:


- 1) accerta e dichiara che, a seguito della morte di [redacted] avvenuta in data 14.2.1977 si è aperta la successione testamentaria in forza del testamento olografo 30.10.1974, unico valido ed efficace, pubblicato con atto notaio [redacted] di [redacted] in data 1.02.2001 n. [redacted]
- 2) conseguentemente dispone la completa attuazione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento di cui sopra;
- 3) dichiara compensate tra [redacted] e [redacted] le spese del giudizio; condanna l'attrice a rimborsare ai convenuti [redacted] le spese del giudizio che si liquidano in complessive € [redacted] di cui [redacted] per onorari, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 14 giugno 2005

Il Giudice est.



Il Presidente

Ente: Tribunale di Milano

Data: 14/06/2005

Numero: 7639

Intestazioni: successioni

Contenuto: successioni; successione testamentaria; duplicità di testamenti; compatibilità; accertamento; criteri